



**DETERMINAZIONE N. 23/2020**

**Oggetto: Approvazione della Trattazione n. 41/2019 e Comunicazione n. 41/2019 riguardante la Segnalazione all'Ufficio del Difensore civico per il digitale n. 41/2019 prot. n. 5386 del 15/04/2019.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTI** gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Suppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (Agenzia per l'Italia digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i.;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la "Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Agenzia per l'Italia digitale", adottato ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 2017, recante "Approvazione del regolamento di organizzazione per l'Agenzia per l'Italia Digitale";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2020, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, con il quale il dott. Francesco Paorici è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, con decorrenza 20 gennaio 2020;

**VISTA** la determinazione n. 15/2018 del 26/1/2018 con la quale si stabilisce che, in attuazione dell'articolo 17 comma 1-quater del decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i., è istituito presso l'AgID l'Ufficio del difensore civico per il digitale, al quale è preposto in via provvisoria il dott. Massimo Macchia, che si avvarrà del personale in servizio presso l'ufficio Affari Giuridici e Contratti e che le aree tecniche presteranno supporto al Difensore civico digitale al fine di fornire al medesimo elementi utili in ordine alle segnalazioni ricadenti nelle aree di propria competenza;

**VISTO** l'articolo 66 comma 2 del d.lgs. 217/17 ove , tra l'altro, si prevede che, "Al fine di garantire una tempestiva ed efficace attuazione del decreto legislativo n. 82 del 2005, e, in particolare, di svolgere le attività previste dall'articolo 17, comma 1-quater e dall'articolo 71 del predetto decreto legislativo e le altre misure aggiuntive disposte dal presente decreto, l'AgID può avvalersi, in aggiunta alla dotazione organica vigente, di un contingente di 40 unità di personale di altre amministrazioni statali, in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127";

**VISTA** la determinazione n. 37 del 12/02/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento concernente le procedure interne all'Agenzia per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti previsti dall'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione digitale, relativi al Difensore civico per il digitale;

**VISTA** la segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 41/2019 del 13/04/2019 acquisita al prot. n. 5386 del 15/04/2019, relativa all'asserita presenza nell'Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti di un dato non valido;

**ESAMINATA** la Trattazione n. 41/2019, predisposta dall'Ufficio del Difensore civico per il digitale relativa agli elementi in base ai quali la segnalazione risulta non rientrante nelle funzioni attribuite, all'ufficio del difensore civico per il digitale, con conseguente proposta al del Difensore civico per il digitale di disporre l'archiviazione della segnalazione dandone comunicazione al Segnalante;

**ESAMINATA** la comunicazione di Archiviazione predisposta dal Difensore civico per il digitale, a seguito della richiamata Trattazione n. 41/2019, con la quale, si condivide la proposta prevista nella Trattazione di ritenere che quanto segnalato non rientri nelle funzioni attribuite all'ufficio del difensore civico con conseguente comunicazione al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, con archiviazione, e conseguente comunicazione al Segnalante;

#### **DETERMINA**

di approvare dette Trattazione n. 41/2019 e Comunicazione di Archiviazione di seguito allegate, che formano parte integrante della presente determinazione.

**Segnalazione n.41/2019 - Trattazione**

**Amministrazione segnalata: Ministero dello sviluppo economico - Qualificazione tematica: Domicilio digitale - Protocollo n. 5386 del 15/04/2019.**

Il Segnalante espone la seguente questione:

*"Egr. Difensore Civico Digitale,*

*come già trasmesso via PEC ad InfoCamere, in data 11.04 u.s., Vi segnalo il seguente indirizzo INI-PEC, in quanto non valido:*

*LUNIGIANA IMMOBILIARE DI LORGNA PIER ERCOLE*

*PEC lorgna.pierercole@pec.it<mailto:lorgna.pierercole@pec.it> Invia email*

*Provincia MASSA CARRARA (MS)*

*Codice Fiscale LRGPRC42P16E463N*

*Data di aggiornamento Data in cui il Registro Imprese ha comunicato il dato a INI-PEC 11 April 2019*

*-----*

*A seguito di invio PEC in data 11.04.19, il sistema ha risposto con il testo:*

*Avviso di mancata consegna*

*Il giorno 11/04/2019 alle ore 11:50:29 (+0200) nel messaggio*

*" (omissis) "*

*e destinato all'utente "lorgna.pierercole@pec.it"*

*AgID - Prot. Ingresso N.0005386 del 15/04/2019*

*è stato rilevato un errore: 5.1.1 - Aruba Pec S.p.A. - indirizzo non valido*

*Il messaggio è stato rifiutato dal sistema.*

*Identificativo messaggio:*

*opec2891.20190411115028.01612.88.2.62@pec.aruba.it<mailto:opec2891.20190411115028.01612.88.2.62@pec.aruba.it>*

----

*Cordiali saluti*

Si premette che il Difensore civico per il digitale ha il compito di raccogliere tutte le segnalazioni relative alle presunte violazioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, o di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione, a garanzia dei diritti digitali dei cittadini e delle imprese. L'Ufficio del difensore civico per il digitale è stato istituito presso AgID con l'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione Digitale. I principali ambiti di tutela per il cittadino e le imprese riguardano l'uso delle tecnologie, l'identità digitale, il domicilio digitale, i pagamenti con le modalità informatiche e la comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione.

Si specifica, peraltro, che il Difensore civico per il digitale non risolve o media eventuali controversie tra il cittadino e la pubblica amministrazione; non può sostituirsi alla pubblica amministrazione nell'espletamento dell'attività richiesta dal cittadino; non svolge attività di supporto riguardo il malfunzionamento di soluzioni applicative utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per l'erogazione di servizi on line (non è un servizio di help desk); non sostituisce l'Ufficio per i rapporti con il pubblico presente in ciascuna amministrazione.

Venendo al merito della questione segnalata, dall'esame preliminare di quanto rappresentato dal Segnalante risulta che il contenuto non attiene ad una segnalazione riguardante la possibile violazione di norme in materia ICT, ma, piuttosto, ad una segnalazione concernente l'affidabilità di un'informazione contenuta in una base dati (nella fattispecie in INI-PEC).

Al riguardo si ritiene che per determinare se l'indirizzo di posta elettronica in questione sia effettivamente non valido e perché sia tuttora presente in INI-PEC, il DCD dovrebbe svolgere una attività di supporto riguardo il malfunzionamento di soluzioni applicative utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per l'erogazione di servizi on line. Inoltre, e forse, ancor più, implicherebbe, sempre da parte del DCD, l'esercizio di poteri ispettivi nei confronti della Camera di Commercio competente.

Considerato che l'ufficio del Difensore civico per il digitale non può svolgere nessuna delle due attività menzionate, in base alle osservazioni appena esposte, si propone al Difensore civico di ritenere quanto segnalato come non rientrante nelle funzioni ad esso attribuite.

Pertanto si propone di disporre l'archiviazione della segnalazione, dandone comunicazione al Direttore Generale per quanto di competenza e qualora nulla osti, di procedere all'archiviazione della medesima.

27/01 2020

Raffaele Montanaro



# AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

## Ufficio del difensore civico per il digitale

**Oggetto: Comunicazione relativa alla Segnalazione n. 41/2019 - Amministrazione segnalata: Ministero dello sviluppo economico - Qualificazione tematica: Domicilio digitale - Protocollo n. 5386 del 15/04/2019.**

Gent.mo Segnalante, si riporta quanto da Lei rappresentato " Egr. Difensore Civico Digitale, come già trasmesso via PEC ad InfoCamere, in data 11.04 u.s., Vi segnalo il seguente indirizzo INI-PEC, in quanto non valido:

LUNIGIANA IMMOBILIARE DI LORGNA PIER ERCOLE

PEC lorgna.pierercole@pec.it<mailto:lorgna.pierercole@pec.it> Invia email

Provincia MASSA CARRARA (MS)

Codice Fiscale LRGPC42P16E463N

Data di aggiornamento Data in cui il Registro Imprese ha comunicato il dato a INI-PEC 11 April 2019

-----

A seguito di invio PEC in data 11.04.19, il sistema ha risposto con il testo:

Avviso di mancata consegna

Il giorno 11/04/2019 alle ore 11:50:29 (+0200) nel messaggio

" (omissis) "

e destinato all'utente "lorgna.pierercole@pec.it"

AgID - Prot. Ingresso N.0005386 del 15/04/2019

è stato rilevato un errore: 5.1.1 - Aruba Pec S.p.A. - indirizzo non valido

Il messaggio è stato rifiutato dal sistema.

Identificativo messaggio:

opec2891.20190411115028.01612.88.2.62@pec.aruba.it<mailto:opec2891.20190411115028.01612.88.2.62@pec.aruba.it>".

Si premette che il Difensore civico per il digitale ha il compito di raccogliere tutte le segnalazioni relative alle presunte violazioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, o di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione, a garanzia dei diritti digitali dei cittadini e delle imprese. L'Ufficio del difensore civico per il digitale è stato istituito presso AgID con l'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione Digitale. I principali ambiti di tutela per il cittadino e le imprese riguardano l'uso delle tecnologie, l'identità digitale, il domicilio digitale, i pagamenti con le modalità informatiche e la comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione. Si specifica che il Difensore non risolve o media eventuali controversie tra il cittadino e la pubblica amministrazione; non può sostituirsi alla pubblica amministrazione nell'espletamento dell'attività richiesta dal cittadino; non svolge attività di supporto riguardo il malfunzionamento di soluzioni applicative utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per l'erogazione di servizi on line (non è un servizio di help desk); non sostituisce l'Ufficio per i rapporti con il pubblico presente in ciascuna amministrazione.

Per quanto riguarda la Sua Segnalazione, si è ritenuto che quanto segnalato non rientri nelle funzioni attribuite al Difensore civico per il digitale, con conseguente archiviazione della Segnalazione.

Cordiali saluti

Massimo Macchia